



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO ESECUZIONE IMMOBILIARE
SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione immobiliare, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 luglio 2019;

letti gli atti e i verbali di causa ed esaminata la documentazione;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 18 aprile 2019 la società SRL propone opposizione avverso l'esecuzione promossa in suo danno dal Banco per l'importo di € Euro 120.981,53, in forza del contratto di mutuo per atto a rogito del Notaio stipulato in Salerno il 1 aprile 2005, (Rep. n. - Racc.), evidenziando, tra l'altro, l'inidoneità del predetto contratto a valere quale titolo esecutivo e chiedendo la sospensione della presente espropriazione forzata.

In dettaglio, l'opponente evidenzia la circostanza che il titolo esecutivo sia costituito da un contratto di mutuo condizionato in cui non è documentata l'effettiva dazione della somma di denaro, atteso che la predetta somma è giuridicamente vincolata al verificarsi di una serie di condizioni indicate nel predetto contratto.

Con memoria depositata in data 27 giugno 2019 si costituisce il creditore procedente chiedendo il rigetto della domanda avversaria, deducendone la infondatezza.

In particolare, la Banca evidenzia l'effettivo perfezionamento del contratto stipulato dinanzi al Notaio (*appare innegabile che la società s.r.l., firmando il contratto, dava quietanza allo stesso unitamente alle clausole ivi contenute, entrava nella disponibilità giuridica della somma, essendo la stessa stata versata sul suo conto corrente, precisando poi che lo schema contrattuale posto in essere è la normale e consueta prassi legata alla stipula di un contratto di mutuo*).

All'udienza del 5 luglio 2019 il Giudice si riserva per la decisione.

Giova preliminarmente chiarire che la questione sottoposta all'attenzione del Giudice non afferisce all'esistenza del credito precettato ma, più semplicemente, all'attitudine



del contratto di mutuo azionato a fungere da titolo esecutivo secondo il paradigma normativo scolpito nell'art. 474 c.p.c.

Sul punto, è d'uopo precisare che la Suprema Corte ha in più di un'occasione sottolineato che, al fine di accertare “se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza [...] se contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge” (Cass n. 17194 del 27 agosto 2015).

In applicazione del richiamato principio, le doglianze sollevate dal debitore, pur se alla luce di una delibazione sommaria tipica della presente fase processuale, appaiono fondate.

Ed invero dalla lettura del contratto di mutuo allegato non risulta documentata la c.d. *traditio rei*, pur intesa, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, non solo come consegna materiale del denaro ma, anche, come attribuzione al mutuatario della disponibilità giuridica della predetta somma.

Di fatti, secondo lo schema contrattuale pattuito, la somma erogata è stata depositata mediante accredito su un conto corrente infruttifero aperto presso il medesimo Istituto bancario e vincolata a garanzia della prova del verificarsi di talune condizioni ivi indicate (cfr art 2), pena la facoltà della Banca di risolvere il contratto e di compensare il suo credito con le medesime somme giacenti sul conto.

Tali elementi inducono a ritenere che trattasi di mutuo condizionato, in cui lo svincolo delle somme è rimesso alla disponibilità del mutuante.

In altri termini, il vincolo gravante sulle somme preclude al mutuatario di porre in essere atti di autonomia privata e, in definitiva, impedisce allo stesso di disporre delle somme erogate, che, in attesa del verificarsi delle condizioni (vedi art 2), restano nella disponibilità della Banca (cfr tribunale di Tivoli del 5 aprile 2019: *quando manchi la suddetta libertà, non può dirsi raggiunta la disponibilità giuridica della somma e questo è tanto più vero se il denaro viene vincolato oppure la dazione dello stesso è postergata ad altro momento, non più per un interesse proprio del mutuatario, ma - come nel caso di specie - del mutuante. Il contratto di mutuo, pur recando la forma dell'atto pubblico, è quindi inidoneo ad assumere l'efficacia di titolo esecutivo, giacché non documenta un credito dotato dei requisiti della certezza).*



Come più volte chiarito dalla Giurisprudenza, infatti, il contratto di mutuo per poter essere posto a fondamento di un'azione esecutiva, deve contenere tutti gli elementi strutturali dell'obbligazione, senza il ricorso ad elementi estranei al testo dell'atto che non abbiano la medesima forma del contratto.

Ciò che in definitiva manca nel caso di specie è il conseguimento della disponibilità giuridica della somma in favore della società esecutata, con creazione di un autonomo titolo di disponibilità ed in assenza di una specifica pattuizione attraverso la quale possa ragionevolmente desumersi che il mutuatario abbia effettivamente disposto delle somme erogate.

In tale prospettiva, giova altresì evidenziare che le predette somme oggetto del contratto, al momento della sua stipula, non sono effettivamente fuoriuscite dalla sfera di disponibilità della Banca e ciò, come detto, si evince chiaramente dal tenore dell'art 3 comma 2, laddove si riconosce la facoltà della Banca di compensare con la somma depositata sul conto corrente i suoi crediti.

In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, rilevato che non vi è un titolo esecutivo nei confronti della opponente che possa giustificare un'azione esecutiva spiegata nei suoi confronti, la presente azione esecutiva non può che essere sospesa, restando assorbite tutte le altre doglianze.

La peculiarità delle questioni trattate induce a compensare le spese di lite.

PQM

1. **Accoglie** l'opposizione;
2. **sospende** la procedura esecutiva n 20/2016;
3. **compensa** le spese di lite;
4. **fissa** termine perentorio di giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità stabilite in ragione della materia e del rito, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 *bis* c.p.c., o altri, se previsti, ridotti della metà.

Si comunichi

Vallo della Lucania, lì 23 luglio 2019 *dott.ssa Michela Eligiato*

